

IL “RULING” PER L’AGEVOLAZIONE **PATENT BOX**

Il giorno **1 dicembre 2015** il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha emanato un provvedimento al fine di stabilire le modalità di accesso, i termini e lo svolgimento della procedura di accordo preventivo (“**ruling**”) in tema di **patent box**. La presente **nota informativa** sintetizza il contenuto del suddetto provvedimento con particolare riferimento agli accordi che riguardano le imprese che fanno utilizzo diretto dei beni immateriali.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA DI ACCORDO PREVENTIVO.

Al fine di accedere alla procedura di accordo preventivo in tema di **patent box** (“**ruling**”), i soggetti titolari di reddito d’impresa presentano all’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate (di seguito “ufficio”) una **istanza in carta libera**:

- da inoltrare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero

- da consegnare direttamente all’ufficio (che ne rilascerà ricevuta).

Copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotti anche su supporto elettronico.

CONTENUTO ESSENZIALE DELL’ISTANZA DI ACCORDO PREVENTIVO.

L’istanza riporta le seguenti informazioni:

- 1) i **dati identificativi dell’impresa**;
- 2) l’indicazione dell’**oggetto dell’accordo preventivo**;
- 3) l’indicazione della **tipologia di bene immateriale** dal cui utilizzo deriva il reddito agevolabile,
- 4) l’indicazione della tipologia di **attività di ricerca e sviluppo svolta ed il diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento del valore dei beni immateriali**;
- 5) la **firma del legale rappresentante** o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza.

ISTANZA DI ACCORDO PREVENTIVO IN CASO DI UTILIZZO DIRETTO DEI BENI IMMATERIALI.

L’istanza avente ad oggetto la preventiva determinazione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa del bene immateriale nel caso di suo utilizzo diretto da parte dell’impresa è corredata dalla documentazione atta a:

- a)** individuare analiticamente i beni immateriali dal cui utilizzo diretto deriva la produzione della quota di reddito d’impresa agevolabile;
- b)** indicare dettagliatamente il vincolo di complementarietà, qualora esistente, tra i beni immateriali utilizzati congiuntamente, come un unico bene immateriale, ai fini dell’agevolazione nell’ambito della realizzazione di un prodotto o processo;
- c)** fornire la chiara descrizione dell’attività di ricerca e sviluppo svolta e del diretto collegamento della stessa con lo sviluppo, il mantenimento, nonché l’accrescimento di valore dei beni immateriali;
- d)** illustrare dettagliatamente i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni immateriali nonché le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati. Con riferimento ai metodi e criteri di calcolo di cui alla lettera d), il contributo economico al reddito d’impresa del bene immateriale è determinato sulla base degli standard internazionali rilevanti elaborati dall’OCSE con particolare riferimento alle linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento.

Nota Bene. Qualora l’istanza sia presentata da microimprese, piccole e medie imprese, la documentazione di supporto deve contenere esclusivamente le informazioni di cui alle precedenti lettere **a), b) e c)**. In tali casi, non è obbligatorio per l’impresa illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla

IL “RULING” PER L’AGEVOLAZIONE **PATENT BOX**

produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. I predetti metodi e criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE.

La documentazione può essere integrata **entro 120 giorni** dalla presentazione dell’istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero direttamente all’ufficio, che rilascia attestazione di avvenuta ricezione.

SVOLGIMENTO E PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA.

Al termine dell’attività istruttoria l’ufficio invita l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante ovvero di un suo procuratore, al fine di verificare la completezza delle informazioni fornite, di formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e di definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio, che potrà articolarsi in più incontri.

Nel corso del procedimento, dipendenti dell’Agenzia delle entrate possono accedere presso le sedi di svolgimento dell’attività dell’impresa o della stabile organizzazione, nei tempi con questa concordati, allo scopo di prendere diretta cognizione di elementi informativi utili ai fini istruttori.

Di ogni attività svolta in contraddittorio è redatto processo verbale, copia del quale è rilasciata al soggetto istante.

La procedura si perfeziona con la sottoscrizione del responsabile dell’ufficio competente e del legale rappresentante o di altra persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa.

L’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di accordo preventivo e per i quattro periodi di imposta successivi.

L’eventuale mancato raggiungimento dell’accordo è fatto constare mediante processo verbale.

VERIFICA DELL’ACCORDO.

L’impresa in vigenza dell’accordo (a) predispone e mette a disposizione dell’ufficio, dietro specifica richiesta, la documentazione e gli elementi informativi utili alla verifica del rispetto dei termini dell’accordo ovvero il sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto costituenti presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo; (b) consente ai funzionari dell’ufficio, previo accordo sui tempi, l’accesso presso la sede di svolgimento delle attività, allo scopo di prendere visione di documenti e in generale di apprendere elementi informativi utili.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi approfondimento, con i migliori saluti,

Villani & Partners

Pavia
Treviso

Studio Epica

Treviso
Mestre Venezia
Vicenza
Montebelluna

Treviso, 5 dicembre 2015